



## Fisco

## LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI SI ALLINEA AL PRELIEVO AL 20% Il nuovo provvedimento

(di G. Barbagelata e G. D'Angelo, pag.15)

Il nuovo modello di certificazione degli utili (Cupe) che gli emittenti o gli intermediari devono usare per l'attestazione (da effettuarsi entro il prossimo 28 febbraio) degli utili o proventi ad essi equiparati che i soggetti Ires hanno corrisposto nel 2012 a soggetti residenti e non residenti (art.4, co.6-ter e 6-quater, DPR n.322/98) è stato pubblicato ieri con il **Provvedimento n.1841/13** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il Provvedimento sostituisce il precedente schema di certificazione degli utili e degli altri proventi, apportando alcune modifiche conseguenti alla riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria prevista dal D.L. n.138/11, in vigore dal 2012. In particolare, il nuovo schema di certificazione è stato aggiornato in funzione della disposizione che prevede l'unificazione al 20% delle ritenute e imposte applicate sugli utili e altri proventi equiparati percepiti dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato (precedentemente nella misura del 27%), diversi dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati Ue/See "white list" (i quali restano assoggettati alla ritenuta dell'1,375%) e sui proventi derivanti dalle partecipazioni in società di investimento immobiliare quotate e non quotate (Siiq e Siinq), riferiti alle locazioni di immobili ad uso abitativo in base all'art.2, co.3 della L. n.431/98 (C.M. n.11/E/12, paragrafo 7), precedentemente applicata nella misura del 15%.

## L'EVASIONE IVA GIUSTIFICA IL SEQUESTRO DEL PROFITTO DEL REATO

(di G. Negri, pag.15)

Possono essere sequestrati i conti della società per il reato di evasione Iva. Lo puntualizza la Corte di Cassazione con la **sentenza n.204** della terza sezione penale depositata **ieri**. La Corte, nelle sue argomentazioni, ammette che se si fosse trattato di una misura per equivalente, le ragioni della difesa sarebbero stato anche condivisibili. Peccato, però, che il vincolo messo dalla procura ai conti della società non è il sequestro per equivalente, ma investe direttamente il profitto del reato di evasione fiscale. La sentenza sottolinea che il reato di utilizzo fraudolento di fatture per operazioni inesistenti in ambito Iva comprende (a differenza di quanto previsto per le imposte dirette) anche l'inesistenza soggettiva, cioè quella relativa alla diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. Di conseguenza, la detrazione dell'Iva è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la cessione o la prestazione.

## LA REDDITIVITÀ TAGLIA I COSTI BLACK LIST

L'operazione economica può essere ammessa alla luce dei margini di profittabilità (di P. Ceppellini e R. Lugano, pag.15)

È la prova di un interesse economico effettivo da parte del contribuente italiano a giustificare la deducibilità dei costi sostenuti per acquisti da fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. A queste conclusioni è giunta la CTR di Torino, con una **sentenza** (**n.91/1/12** depositata in segreteria il **13 dicembre 2012**) in cui sono stati ripercorsi gli *step* logici che si devono seguire appunto per arrivare a considerare deducibili i c.d. costi "black list".

#### Lavoro

#### INVIO INFORMAZIONI SUI REDDITI

(pag.17)

I pensionati che non hanno ancora inviato la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi del 2010 hanno tempo fino al 28 febbraio 2013 per evitare la sospensione delle prestazioni. Lo ha precisato l'Inps con **messaggio n.21232** relativo al sollecito inviato a dicembre con cui si avvisa che, a fronte della mancato recepimento della documentazione reddituale, è stata disposta la sospensione delle prestazioni legate al reddito e che tale sospensione diverrà operativa nel corso del 2013.



## **Approfondimenti**

## **Fisco**

## IRAP E RIMBORSI, TEST SUI VANTAGGI

Convenienza da verificare, si può ottenere meno dell'1% del costo del personale (di L. Gaiani, pag.14)

Il rimborso da deduzione Irap vale meno dell'1% del costo del personale. I contribuenti che si accingono in questi giorni a richiedere la restituzione delle maggiori imposte pagate negli anni precedenti devono considerare se il beneficio è tale da compensare i costi diretti e indiretti connessi la predisposizione dell'istanza, alla luce della notevole complessità dei conteggi. I calcoli, anche escludendo le situazioni più complicate (società in consolidato fiscale, società di persone, società in perdita fiscale, operazioni straordinarie eccetera), richiedono molto tempo: anno per anno, occorrono svariati passaggi. La lunga serie di conteggi necessaria a recuperare i dati da inserire nell'istanza rende opportuna una preventiva valutazione di convenienza. In generale, si può tener conto che il beneficio – in media e sempre salvi i casi particolari – spazia tra l'1% (società di capitali con Ires al 27,5%) e l'1,8% (contribuenti Irpef con aliquote marginali elevate) del

costo del lavoro indeducibile ai fini dell'Irap. Il rimborso è infatti pari al 27,5% (o alla maggiore aliquota marginale Irpef e addizionali) del 3,9% (o la maggiore aliquota regionale) di tale importo. Ma considerando che una parte delle retribuzioni, oltre ai contributi, già viene dedotta dalla base regionale a seguito del taglio del cuneo fiscale, si può con una certa approssimazione indicare in una quota tra lo 0,70% e lo 0,75% (per i soggetti Ires) del costo totale del lavoro iscritto a bilancio il bonus che si può ottenere presentando le istanze.

# L'ISTANZA VA CONSIDERATA GIÀ NEL BILANCIO DEL 2012 I riflessi pratici in contabilità

(di L. Gaiani, pag.14)

Il rimborso da deduzione Irap da Ires può entrare, per competenza, nel bilancio 2012. È una sopravvenienza attiva per la quale, al 31 dicembre, esistevano i presupposti di certezza e determinabilità, a seguito dell'emanazione del provvedimento direttoriale che ha stabilito termini e modalità delle istanze. Fiscalmente, il provento non sarà però tassabile, essendo riferito a somme a suo tempo non dedotte nella determinazione del reddito. V'è da chiedersi se il provento e il relativo credito possano essere iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, ancorché a tale data le istanze non fossero ancora state inviate. La risposta è, a nostro avviso, affermativa, dato che nel momento in cui gli amministratori redigono il progetto di bilancio vi è certezza dell'invio, o perché già avvenuto o in quanto la società aveva comunque assunto la relativa decisione di procedere con la domanda. I fattori che generano la spettanza del credito e del provento esistevano già al 31 dicembre in quanto a quella data già esistevano ed erano pienamente efficaci le disposizioni (D.L. n.16/12 e provvedimento delle Entrate) che disciplinano la restituzione. Il rimborso, a tale data, spetta quindi in base alla semplice scelta dell'impresa di richiedere le maggiori imposte. Il provento non sarà comunque da assoggettare a tassazione in quanto (art.88 del Tuir) si tratta del venir meno di oneri che, in precedenti esercizi, non erano stati dedotti.

### REDDITOMETRO, INVESTIMENTI "RISCHIOSI"

Ma il nuovo strumento coglie meglio l'impatto delle spese per le auto e l'abitazione (di S. Pellegrino e G. Valcarenghi, pag.3)

Spese per consumi ricostruite più vicine alla realtà e depurate da qualsiasi giudizio sulla finalità dell'esborso, maggior peso degli investimenti su cui grava l'assenza di un'automatica "spalmatura" su cinque anni. Sono questi i primi elementi che emergono dal confronto tra il nuovo e il vecchio redditometro. E, in particolare sul risparmio, l'effetto maggiore si verifica sempre che l'incremento del risparmio accumulato negli anni non possa essere considerato (come, invece, sembra dalla lettura del decreto) la fonte dalla quale si è attinto per sostenere la spesa. Infatti, se da un lato è vero che il risparmio (pari all'incremento, ad esempio, delle disponibilità sul conto corrente) viene considerato come un investimento negli anni in cui si forma, nei successivi momenti in cui si utilizzano i depositi gli stessi dovrebbero determinare un effetto di nettizzazione della spesa (negli esempi in pagina, ad esempio, l'acquisto dell'auto e dell'abitazione, per la parte non finanziata, potrebbero essere state rese possibili grazie al risparmio degli anni precedenti e quindi decrementarsi o addirittura azzerarsi).

Gli autori proseguono con un'interessante raffronto tra vecchio e nuovo redditometro schematizzato in una tabella allegata all'articolo.

## **Varie**

### **PAGAMENTI ENTRO 30 GIORNI**

Il limite può essere esteso a 60 quando debitore è una Pa

(di A. Sacrestano, pag.16)

Con il D.Lgs. n.192/12, in vigore dal 1° gennaio, è stata recepita la direttiva n.2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di

pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale e, quindi, sia tra privati che tra questi e un soggetto pubblico. In primo luogo la disciplina introduce una sostanziale distinzione tra gli "interessi moratori" (liberamente determinati fra le parti) e gli "interessi legali di mora", applicabili ope legis a un tasso pari a quello di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. In sostanza, mentre dal 1° gennaio le Pubbliche Amministrazioni non possono più derogare all'applicazione degli interessi legali di mora, i privati conservano ancora tale possibilità in alcuni specifici casi. I tempi di pagamento massimi standard stabiliti per tutti dalle nuove norme sono:

- 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica (eventualmente previste ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

I 30 giorni sono estensibili a 60 nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, previo accordo espresso e scritto delle parti e solo quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il termine di 60 giorni è, invece, automatico per i rapporti con imprese pubbliche "trasparenti" e con le aziende pubbliche sanitarie.

## PER I BENI AGRICOLI PATTI A PAROLE SENZA PIÙ NULLITÀ

La Legge di stabilità: meno vincoli per le cessioni tra produttori (di G.P. Tosoni, pag. 16)

Non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli ed alimentari tra produttori agricoli: lo stabilisce la L. n.221/12, in vigore dal 19 dicembre. Non devono nemmeno essere rispettati i termini di pagamento. Pertanto, integrando le disposizioni del D.M. n.199/12 con l'art.36 del D.L. n.179/12 (L. n.221/12), i casi di esonero dagli obblighi sanciti dall'art.62 del D.L. n.1/12 sono i seguenti: cessioni nei confronti di consumatori finali e cioè le persone fisiche che acquistano prodotti agricoli e alimentari per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta; cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprenditori agricoli soci alle cooperative agricole; analoga esenzione sussiste per i passaggi dei prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori (D.Lgs. n.102/05) e i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici (art.4, D.Lgs. n.4/12).

L'autore prosegue individuando gli obblighi connessi a tali forme contrattuali.





#### Fisco

## **ALIQUOTE UNIFICATE NEL CUPE**

(pag.25)

Aliquote unificate nel modello di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi equiparati (Cupe). È la principale novità del modello Cupe disponibile sul sito delle Entrate. Lo schema tiene conto anche delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate per l'anno 2013. Il **provvedimento** relativo all'approvazione dello schema di certificazione che attua le disposizioni contenute nel DPR n.322/98 (art.4, co.6-ter e 6-quater) accoglie l'unificazione delle aliquote, al posto di quelle precedenti, relative agli utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva, che sono percepiti dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e con riferimento ai proventi derivanti dalle partecipazioni alle società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) e alle società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ).

### I TERRENI INCOLTI PAGANO L'IMU

## Esenti solo aree destinate a coltivazione e allevamento

(di M. Bonazzi, pag.24)

I terreni montani «incolti» devono pagare l'Imu. Ad affermarlo è stata l'Ifel (il braccio destro in campo fiscale dell'Associazione dei comuni) la quale, con una **nota** del **3 gennaio**, ha ritenuto che l'esenzione dall'imposta spetta solo ai terreni «agricoli», cioè quelli adibiti ad una delle attività di cui all'art.2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse). Si tratta di una questione che coinvolge anche l'Irpef, atteso che il reddito dominicale dei terreni non affittati deve essere assoggettato all'imposta sui redditi solo in caso di esenzione dall'Imu.

## RIMBORSO IRAP, IL TERMINE È L'ACCONTO

(di D. Alberici, pag.23)

Il termine per il rimborso dell'Irap decorre dal versamento dell'acconto dell'imposta e non dal saldo. Insomma, i piccoli professionisti avranno meno tempo per chiedere al Fisco quanto indebitamente versato. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l'**ordinanza n.21764/12**, ha accolto il primo motivo presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR di Bologna che aveva accolto l'istanza di rimborso presentata da un medico, ritenendola tempestiva, nonostante la domanda fosse stata inoltrata oltre 48 mesi dall'acconto.

## CONTI SOCIETARI CONFISCATI ANCHE PER L'EVASIONE IVA

(di D. Alberici, pag.24)

Conti societari confiscabili in caso di evasione Iva da parte degli amministratori anche se la «231» non prevede la misura in caso di reati tributari commessi dagli enti. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n.204** del **7 gennaio 2013**.

## LA FRODE DEL LIQUIDATORE SALVA IL COMMERCIALISTA

(di D. Alberici, pag.24)

Il liquidatore della Srl che non versa le imposte risponde del reato di dichiarazione fraudolenta anche se ha incaricato un commercialista delle incombenze fiscali. È quanto stabilito dalla Cassazione con la **sentenza n.175** del **7 gennaio 2013**.

#### Lavoro

## PER L'INVALIDITÀ CONTA LA FAMIGLIA

## Il reddito del coniuge nel tetto che dà diritto all'assegno

(di D. Cirioli, pag.28)

Cattive notizie per gli invalidi civili. Se pensionati e coniugati, a partire da questo mese di gennaio potrebbero ritrovarsi senza più la pensione. L'Inps, infatti, ha cambiato il criterio di valutazione del requisito economico e, da quest'anno, il limite di €16.127 di reddito che dà diritto alla pensione d'invalidità non va più riferito al solo titolare della pensione (cioè all'invalido) ma pure al coniuge. Lo si apprende da una minuscola nota apposta dall'Inps alle tabelle riepilogative dei trattamenti pensionistici per l'anno 2013 allegate alla circolare n.149/12.

## **Varie**

### L'AZIENDA SORRIDE

## Il Consiglio di Stato sull'appalto che va storto

(di D. Ferrara, pag.25)

Se nell'appalto qualcosa va storto l'amministrazione che ha bandito la gara risarcisce anche senza colpa l'azienda illegittimamente esclusa dalla procedura: lo impongono i principi Ue in materia di contratti pubblici. È quanto emerge dalla **sentenza n.5686/12**, pubblicata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.



## **Fisco**

## LA PROVA È MISSION IMPOSSIBLE

Redditometro: il valore attribuito ai dati Istat è a rischio di legittimità

(di A. Bongi, pag. 22)

Nel nuovo redditometro la prova contraria del contribuente può rivelarsi una vera e propria *mission impossible*. L'utilizzo dei dati desumibili dalla spesa media stimata dall'Istat per valorizzare e determinare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva potrebbe, infatti, diventare un ostacolo insormontabile per il contribuente, contro il quale qualsiasi tipo di prova contraria sarà impossibile da costruire. Il tutto con violazione espressa del diritto di difesa tutelato e sancito dai principi generali del nostro ordinamento nonché dalla carta costituzionale. È questo il giudizio che deriva dall'attenta lettura dei precetti normativi contenuti nel Decreto Ministeriale dello scorso 24 dicembre che ha dato attuazione al nuovo redditometro applicabile per la determinazione del reddito sinteticamente attribuibile alle persone fisiche per gli anni 2009 e successivi.

L'autore prosegue fornendo alcuni esempi pratici a supporto di tali affermazioni.

## PIÙ TEMPO PER FARE LA FATTURA

Differimento cumulativo mensile per servizi tracciabili

(di F. Ricca, pag.23)

Più tempo per l'emissione della fattura nelle cessioni intracomunitarie e negli scambi di prestazioni generiche con soggetti esteri. Introduzione della fattura differita cumulativa mensile anche per le prestazioni di servizi, purché tracciabili. Queste, sul versante dei termini di fatturazione, le novità più significative che la legge di stabilità 2013 (n.228/12) ha introdotto, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, soprattutto per recepire le disposizioni della direttiva n.2010/45/UE, ma anche per risolvere le problematiche sorte l'anno scorso a seguito della modifica del momento di effettuazione delle prestazioni generiche scambiate con soggetti esteri, collegato ora all'ultimazione del servizio.

L'autore prosegue descrivendo nel dettaglio le novità della disciplina, utilmente esposte in una tabella allegata.

### Lavoro

## INCENTIVI ALLA MOBILITÀ, LA PROROGA È A METÀ

La Legge di stabilità non consente l'iscrizione nelle liste

(di C. De Lellis, pag.28)

Proroga a metà per gli incentivi alla mobilità. La legge di Stabilità per il 2013, infatti, ha prorogato di un anno (cioè fino al prossimo 31 dicembre) soltanto le agevolazioni per i contratti di solidarietà difensivi a favore delle imprese escluse da Cigs (quelle con meno di 15 dipendenti in forza); ma non ha prorogato pure la possibilità per i lavoratori delle stesse imprese (con meno di 15 dipendenti) di iscriversi nelle liste di mobilità ai fini di un'eventuale assunzione incentivata. È quanto si evince dalla L. n.228/12.